

	REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
Direzione centrale ambiente ed energia	
Servizio tutela da inquinamento atmosferico, acustico ed elettromagnetico	inquinamento@regione.fvg.it tel + 39 040 3774058 fax + 39 040 3774513/4410 I - 34126 Trieste, via Giulia 75/1

Decreto n° 898/AMB del 07/03/2017 STINQ - TS/AIA/3R

Diffida ad adempiere alla prescrizione di cui al punto 6.1.1, Allegato B al decreto n. 96/AMB del 27 gennaio 2016 di riesame dell'AIA per l'esercizio dell'installazione della Siderurgica Triestina S.r.l. (ora Acciaieria Arvedi S.p.A.), sita nel Comune di Trieste.

IL DIRETTORE

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale);

Visto il decreto del Direttore del Servizio tutela da inquinamento atmosferico, acustico ed elettromagnetico della Direzione centrale ambiente ed energia n. 96/AMB del 27 gennaio 2016, con il quale è stato autorizzato il riesame con valenza di rinnovo dell'AIA per l'esercizio dell'installazione sita in Comune di Trieste, via di Servola, 1, relativa all'attività di produzione di coke, sinterizzazione di minerali metallici, produzione di ghisa, di cui ai punti 1.3, 2.1 e 2.2 dell'Allegato VIII, Parte II del D.Lgs. 152/2006 ed all'attività di laminazione a freddo;

Considerato che il punto 6.1.1 relativo a "Parchi e logistica" dell'Allegato B al decreto AIA 96/2016 stabilisce che "entro 9 mesi dal rilascio dell'AIA la società dovrà presentare il progetto di confinamento e copertura delle aree a parco (minerale e fossile) corredato da un cronoprogramma di attuazione dello stesso. Il progetto sarà sottoposto alla valutazione ed approvazione con eventuali prescrizioni degli Enti partecipanti alla Conferenza di Servizi";

Vista la nota DIR/229-16/VD del 26 ottobre 2016, con la quale Siderurgica Triestina S.r.l. ha chiesto una proroga di 30 giorni al termine imposto al fine di poter completare in tutte le sue parti il documento richiesto;

Vista la nota PEC 30686 del 23/11/2016 con la quale il Servizio tutela da inquinamento atmosferico, acustico ed elettromagnetico ha concesso la proroga richiesta;

Vista la nota DIR 250 dd. 24/11/2016 (PEC 30895 dd 24/11/2016) con la quale Siderurgica Triestina S.r.l. ha inviato, nei termini prescritti, il documento denominato "Progetto di confinamento e copertura delle aree a parco (minerale e fossile)";

Atteso che in data 15/12/2016 si è tenuta presso la sede della Regione FVG di via Giulia 71/1 un incontro tecnico tra i rappresentanti di Regione FVG, Provincia di Trieste, Comune di Trieste, ARPA FVG, Azienda Sanitaria Universitaria Integrata di Trieste e Comando provinciale dei VVFF, per definire le modalità operative della valutazione del progetto di copertura dei parchi presentato da Siderurgica Triestina S.r.l.;

Vista la nota PEC 2675 del 25/1/2017 con cui Acciaieria Arvedi S.p.A. ha chiesto, ai sensi dell'articolo 29-nonies, comma 4 del D.Lgs. 152/2006 la voltura del decreto n. 96/AMB del 27 gennaio 2016 per conferimento di ramo d'azienda;

Considerato che nel corso dell'incontro tecnico del 15/12/2016 i partecipanti hanno scelto la conferenza di servizi quale modulo operativo per la valutazione ed approvazione del progetto di confinamento e copertura delle aree a parco;

Preso atto che la Conferenza di servizi tenutasi il 26 gennaio u.s., alla quale hanno partecipato anche i rappresentanti di Acciaieria Arvedi S.p.A., ha concluso i propri lavori stabilendo che:

1. la prescrizione AIA non è adempiuta perché l'elaborato presentato non ha i requisiti sufficienti per essere definito un progetto: è un documento infatti che non contiene elaborati grafici adeguati, cronoprogramma, computi metrici e quadro economico;
2. l'Autorità competente deve prendere i provvedimenti conseguenti;

Preso atto che in sede di Conferenza di servizi, l'ASUI-TS ha proposto che nelle more dell'attuazione della copertura dei parchi, la Società deve assumere le ulteriori azioni di mitigazione dello spolveramento dai parchi come proposte nel documento presentato dalla stessa Società in data 24/11/2016;

Atteso che, ai sensi dell'articolo 29-decies, comma 9, del decreto legislativo 152/2006, in caso di inosservanza delle prescrizioni autorizzatorie, l'autorità competente procede secondo la gravità delle infrazioni:

- a) alla diffida, assegnando un termine entro il quale devono essere eliminate le inosservanze, nonché un termine entro cui, fermi restando gli obblighi del gestore in materia di autonoma adozione di misure di salvaguardia, devono essere applicate tutte le appropriate misure provvisorie o complementari che l'autorità competente ritenga necessarie per ripristinare o garantire provvisoriamente la conformità;
- b) alla diffida e contestuale sospensione dell'attività per un tempo determinato, ove si manifestino situazioni, o nel caso in cui le violazioni siano comunque reiterate più di due volte all'anno;
- c) alla revoca dell'autorizzazione e alla chiusura dell'installazione, nel caso in cui l'infrazione abbia determinato esercizio in assenza di autorizzazione;
- d) alla chiusura dell'installazione, nel caso in cui l'infrazione abbia determinato esercizio in assenza di autorizzazione;

Considerato che nell'ambito dei lavori della Conferenza di Servizi tenutasi il 26 gennaio u.s., i rappresentanti della Società hanno potuto esprimere le proprie ragioni per cui, contrariamente all'opinione degli enti presenti, il documento presentato sarebbe qualificabile come "progetto di confinamento e copertura delle aree a parco";

Considerato che le ragioni esposte dalla Società non sono state ritenute accoglibili dagli Enti presenti in Conferenza di servizi;

Ritenuto non necessario dover effettuare l'avvio del procedimento di diffida ad adempiere, atteso che la Società è a conoscenza dell'esistenza del procedimento di valutazione del documento presentato di cui la presente diffida costituisce solo un elemento;

Ritenuto, per quanto sopra esposto, non ottemperata la prescrizione AIA di cui al punto 6.1.1. dell'Allegato B al decreto del Direttore del Servizio competente 96/2016 e di dover procedere, quindi, alla diffida ad adempiere alla citata prescrizione, assegnando per l'adempimento un termine congruo per l'integrazione dei contenuti del documento presentato il 24/11/2016 e per

l'applicazione di tutte le appropriate misure ritenute necessarie per garantire provvisoriamente la conformità;

Valutata come accoglibile la richiesta della ASUI-TS in merito all'adozione da parte della Società di ulteriori misure di mitigazione dello spolveramento dai parchi, in quanto ritenute utili per il contenimento delle emissioni diffuse;

Visto l'articolo 66, comma 1, lettera b) dell'Allegato A, alla deliberazione della Giunta regionale 24 settembre 2010, n. 1860 recante "Articolazione e declaratoria delle funzioni delle strutture organizzative della Presidenza della Regione, delle Direzioni centrali e degli Enti regionali", il quale prevede che il Servizio tutela da inquinamento atmosferico, acustico ed elettromagnetico cura gli adempimenti regionali in materia di autorizzazioni ambientali;

Visto l'articolo 21, comma 1, lettera c), del Regolamento di organizzazione dell'amministrazione regionale e degli Enti regionali, approvato con il decreto del Presidente della Regione 27 agosto 2004, n. 0277/Pres. e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il provvedimento n. 825 del 27/2/2017 con cui è stata temporaneamente avocata al Direttore centrale Ambiente ed energia la gestione della pratica relativa al decreto AIA n. 96/AMB del 27 gennaio 2016;

Il Direttore centrale

DIFFIDA

1. La Società Acciaieria Arvedi S.p.A., in persona del legale rappresentante, avente sede legale in Comune di Milano, via Donizetti, 4, identificata dal codice fiscale 00910070192, quale Gestore dell'installazione sita nel Comune di Trieste, via di Servola, 1, ad inviare **entro 4 mesi dalla data del presente provvedimento** il progetto di fattibilità tecnica ed economica dell'intervento che dovrà avere almeno i seguenti contenuti:

- a. Quadro giuridico e tecnico nell'ambito del quale deve realizzarsi il confinamento e la copertura dei parchi:
 - 1) normativa generale e speciale, con particolare riferimento alla normativa relativa al SIN (art. 252bis del dlgs 152/2006);
 - 2) rispetto della normativa ambientale, di tutela dei beni culturali e paesaggistici di tutela della salute e della sicurezza;
 - 3) verifica della conformità agli strumenti di pianificazione urbanistici vigenti (es: Piano Portuale e PRGC);
 - 4) compatibilità geologica, geomorfologica, idrogeologica del progetto;
 - 5) individuazione degli atti necessari alla realizzazione e dei soggetti competenti al rilascio degli atti stessi;
- b. Schemi grafici per l'individuazione delle caratteristiche dimensionali, volumetriche, tipologiche, funzionali e tecnologiche dei lavori da realizzare e le relative stime economiche;
- c. Elaborato cartografico che evidenzia le aree impegnate;
- d. Cronoprogramma di attuazione per fasi;
- g. Quadro economico complessivo dell'intervento (es: eventuale sostituzione delle macchine di ripresa e messa a parco).

2. La Società Acciaieria Arvedi S.p.A. deve inviare il progetto di fattibilità tecnica ed economica dell'intervento di cui al punto 1., alla Direzione Centrale ambiente ed energia della Regione FVG, al Comune di Trieste, ad ARPA FVG, all'ASUI-TS ed al Comando provinciale dei VVFF.

3. Decorso inutilmente il termine di cui al punto 1. si provvederà ai sensi dell'articolo 29-decies del decreto legislativo 152/2006.

4. Nelle more della realizzazione del progetto di copertura dei parchi, **entro 3 mesi dalla data del presente provvedimento**, la Società Acciaieria Arvedi S.p.A. deve attuare in accordo con ARPA FVG la "Proposta di nuove modalità operative di gestione del Parco fossili e del Parco minerali", di cui al punto 6.2 del documento dalla stessa presentato il 24/11/2016.

5. Si precisa che:

a. Copia del presente decreto è trasmessa ad Acciaieria Arvedi S.p.A., al Comune di Trieste, ad ARPA SOC Pressioni sull'Ambiente - SOS Pareri e supporto per le autorizzazioni ambientali, ad ARPA Dipartimento provinciale di Trieste, all'Azienda Sanitaria Universitaria Integrata di Trieste, al Comando provinciale dei VVFF e al Ministero dell'ambiente della tutela del territorio e del mare.

b. Copia del presente decreto è messa a disposizione del pubblico per la consultazione presso la Direzione centrale ambiente ed energia, in TRIESTE, via Giulia, 75/1.

c. Avverso la presente diffida è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR entro 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, dal ricevimento del presente decreto.

IL DIRETTORE CENTRALE

avv. Roberto Giovanetti

documento firmato digitalmente ai sensi del d.lgs 82/2005